



CITTÀ DI CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 128 Del 11-11-2022	OGGETTO: RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CIAMPINO - POSTICIPO DELL'ATTIVAZIONE DELLA DATA DI ACCENSIONE A PARTIRE DALL'11 NOVEMBRE SINO AL 21 NOVEMBRE 2022
--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA SINDACA

VISTO il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, e in vigore dal 12 luglio 2013): "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 19/08/2005 n. 192" che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 4 del DPR 74/2013 il Comune di Ciampino è compreso nella zona climatica "D", in cui l'attivazione degli impianti di riscaldamento è consentita nel periodo che va dal 1 Novembre al 15 Aprile e per la durata massima di 12 ore giornaliere;
- ai sensi dell'art. 5 del citato decreto in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;
- con il D.M n.383 del 6/10/2022, per la stagione invernale 2022/2023, (a) viene ridotto di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento, (b) viene ridotta di 1 ora la durata giornaliera di accensione prevista dall'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica D a un orario massimo di 11 ore giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile, (c) vengono individuati gli edifici cui non si applicano le limitazioni dallo

stesso imposte, (d) viene riconosciuto all'Autorità comunale il potere di adottare ulteriori specifiche deroghe in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe che dovessero sopravvenire;

CONSIDERATO CHE

- l'attuale contesto internazionale ha comportato l'instabilità del sistema nazionale del gas naturale e la conseguente esigenza di rivederne le politiche di utilizzo, per mezzo dell'adozione di misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi;
- l'impianto normativo, sopra ricostruito, rende evidente che l'ordinamento nazionale e europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che un'ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla ratio delle norme del sistema;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- le attuali condizioni climatiche registrano temperature superiori ai livelli di media stagionali e che numerose altre amministrazioni comunali hanno emanato proprie ordinanze di riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici;
- la Città di Ciampino è fortemente impegnata sui temi della sostenibilità ambientale sul contenimento delle emissioni inquinanti; gli impianti termici a uso civile rappresentano una delle fonti emissive di inquinanti atmosferici a livello locale;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di posticipare, in via straordinaria, l'accensione delle centrali termiche ad uso riscaldamento sul territorio di Ciampino; nel rispetto della durata oraria giornaliera e delle temperature regolamentate;

DATO ATTO CHE sulla delicata tematica in argomento lo scorso 4 novembre è stata tenuta nel Comune di Genzano di Roma specifica riunione fra i Sindaci dei limitrofi Comuni del territorio (Albano Laziale, Ariccia, Velletri, Lanuvio, Rocca di Papa, Rocca Priora, Marino e Ciampino), nell'ambito della quale si è concordato sulla possibilità di adottare un'apposita ordinanza sindacale di rinvio nell'accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento sul territorio e/o ogni altra azione utile a ridurre il consumo energetico;

VISTO il vigente D.Lgs. n. 267/2000 art 54 e ss;

RITENUTO pertanto che le suddette circostanze integrano le comprovate esigenze indicate dall'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 2013 e dal D.M. 383/2022;

Visti pertanto:

- il regolamento UE 2022/1369;
- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022;
- gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74 del 2013;
- il D.M. n. 383 del 6/10/2022;

Attesa l'urgenza di provvedere;

ORDINA

in deroga a quanto previsto dall' art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 ed ai sensi dell'art. 5, del medesimo DPR, nonché di quanto stabilito dal D.M. n 383 del 6/10/2022 di posticipare l'accensione degli impianti termici di riscaldamento siti nel territorio del comune di Ciampino a partire dall'11 novembre fino al 21 novembre 2022 nel rispetto della durata oraria giornaliera e delle temperature regolamentate;

Rimangono naturalmente ferme tutte le prescrizioni imposte dal citato D.M. 383/2022, nonché la facoltà dallo stesso riconosciuta all'Autorità comunale di adottare ulteriori specifici provvedimenti in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe che dovessero sopravvenire.

. ORDINA ALTRESÌ

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

- La notifica generalizzata alla cittadinanza del presente provvedimento attraverso la pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale;
- Che copia del presidente provvedimento sia inviato:
 - I.ai Responsabile dell'Ufficio Manutenzioni per gli adempimenti di competenza relativi agli edifici comunali;
 - II.ai Dirigenti Scolastici degli Istituti presenti sul territorio Comunale

RENDE NOTO CHE

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero
- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio, entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg,

tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 11-11-2022

La Sindaca
Avv. EMANUELA COLELLA

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20, 23-ter e 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e conservato negli archivi informatici del Comune di Ciampino (Roma) ai sensi dell'art. 22 del medesimo Codice della Amministrazione Digitale.